



*Ministero dell' Ambiente*  
*e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

**Progetto/Piano/Programma** [ID\_VIP: 1805] gasdotto denominato “*Trans Adriatic Pipeline*” per il trasporto in Italia di gas dalla Regione del Mar Caspio attraverso Grecia ed Albania

---

**Procedimento** Verifica di ottemperanza prescrizione A.8) del decreto VIA DM 0000223 dell’11.09.2014, come modificato dal DM 0000072 del 16.04.2015

---

**ID Fascicolo** 3848

---

**Proponente** Trans Adriatic Pipeline AG Italia

---

**Elenco allegati** Parere CTVA n. 2827 del 21.09.2018  
Parere congiunto ISPRA/ARPA Puglia del 25.07.2018

---

**VISTO** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.i.;

**VISTI** gli artt. 28 e 29 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. inerenti le attività di monitoraggio e di controllo del rispetto delle prescrizioni indicate nei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale;

**VISTO** l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

**VISTO** il provvedimento di compatibilità ambientale prot. DM 0000223 dell'11.09.2014, come modificato dal DM 0000072 del 16.04.2015, dall'esito positivo con prescrizioni, relativo al progetto di un gasdotto denominato "Trans Adriatic Pipeline" per il trasporto in Italia di gas dalla Regione del Mar Caspio attraverso Grecia ed Albania proposto dalla Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia;

**VISTA** la prescrizione n. A.8) del suddetto decreto DM 0000223 dell'11.09.2014, come modificato dal DM 0000072 del 16.04.2015, la cui ottemperanza era demandata al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che recita:

*"Sui massicci corallini e affioramenti di "biocostruzioni" di cui al punto precedente ritenuti più importanti dovranno essere condotti campionamenti di roccia e di sedimento nell'intorno degli stessi e presentato un programma di indagini esplorative sui popolamenti bentonici presenti finalizzati ad acquisire informazioni per la classificazione dei gruppi sistematici più rappresentativi e l'individuazione dei principali organismi biocostruttori. La caratterizzazione qualitativa e quantitativa dei popolamenti bentonici dovrà essere effettuata per mezzo di censimenti visuali e rilievi fotografici eseguiti da operatori subacquei; i campioni di substrato raccolti dovranno essere classificati in laboratorio avvalendosi degli appositi test chiave per la determinazione dei diversi gruppi sistematici. Questo tipo di indagine dovrà essere applicato anche per la descrizione del popolamento macroalgale. Per quanto riguarda il microfitobenthos, i campioni dovranno essere raccolti in immersione e i metodi di prelievo dovranno essere differenziati a seconda del tipo di substrato indagato; mentre per quanto attiene la fauna ittica dovrà essere effettuato un censimento visuale al fine di valutare i principali gruppi sistematici e la presenza di specie rare. E' prescritto che tutte le indagini e campionamenti di cui sopra siano ripetuti post-operam quale raffronto con i risultati ante-operam. Le modalità di analisi dovranno essere sviluppate e concordate con ARPA Puglia".*

**VISTO** il Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 1973 del 29.01.2016 - relativo alle modalità di ottemperanza delle prescrizioni *ante operam* in relazione alla sequenza temporale di realizzazione del progetto - secondo cui la prescrizione A.8) dovrà essere ottemperata all'interno della "Fase 3" dei lavori (*Posa delle condotte a terra e a mare e attività di controllo*);

**VISTA** la nota prot. LT-TAPIT-ITG-00461 del 13.12.2017 con cui la Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia S.p.a. ha trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità procedente per la verifica di ottemperanza della prescrizione A.8, nonché ad ARPA Puglia, in qualità di “ente coinvolto”, e ad ISPRA, alla quale l’ARPA Puglia ha chiesto di essere affiancata in tutte le prescrizioni che la vedono coinvolta, la documentazione tecnica ai fini dell’avvio della verifica di ottemperanza;

**VISTA** la nota ARPA Puglia prot. n. 003309 del 18.01.2018, con cui è stata trasmessa una relazione congiunta ISPRA/ARPA Puglia, nella quale, a seguito dell’esame della documentazione summenzionata, sono stati indicati elementi necessari al fine dell’ottemperanza della prescrizione A.8);

**VISTA** la documentazione integrativa trasmessa dalla Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia prot. LT-TAPIT-ITG-00549 del 12.06.2018, con cui è stato inviato un documento tecnico in riscontro alle osservazioni di ISPRA e ARPA Puglia di cui alla relazione summenzionata;

**VISTO** il parere interlocutorio congiunto ISPRA/ARPA Puglia, inviato da ARPA Puglia con nota prot. n. 0044645 del 06.07.2018, con il quale si comunica di ritenere la prescrizione A.8) ottemperata, a condizione che venga fornito un aggiornamento della documentazione già trasmessa, con le indicazioni esposte nel detto parere (relative in particolare a tre aspetti: Stazioni di monitoraggio e controllo; Valori di coralligeni utilizzati; Campionamento della fauna ittica con tramaglio), e “che tutte le indagini ed i campionamenti effettuati nella fase ante operam siano ripetuti nella fase post operam, allo scopo di consentire la comparazione dei risultati”;

**VISTA** la documentazione trasmessa dalla Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia con nota prot. LT-TAPIT-ITG-00560 del 17.07.2018, in risposta alle osservazioni contenute nel summenzionato parere interlocutorio ISPRA/ARPA Puglia;

**VISTA** la nota prot. 17522/DVA del 26.07.2018 con cui la Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni ambientali ha invitato ARPA Puglia “a voler comunicare alla scrivente se, a seguito dei chiarimenti forniti dalla Società, la prescrizione di cui trattasi può considerarsi, per quanto di propria competenza, ottemperata a tutti gli effetti”;

**ACQUISITO** il parere congiunto ISPRA/ARPA Puglia del 25.07.2018, trasmesso con nota ARPA Puglia prot. n. 0050944 del 02.08.2018, con il quale si comunica, alla luce della ulteriore documentazione integrativa trasmessa dalla Società in data 06.07.2018, di ritenere la prescrizione A.8) ottemperata “a condizione che i campionamenti effettuati nella fase ante operam siano ripetuti nella fase post operam, allo scopo di consentire la comparazione dei risultati”;

**VISTA** la nota prot. 18740/DVA del 10.08.2018 con cui la Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni ambientali ha trasmesso alla Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto Ambientale VIA e VAS, la relazione congiunta ISPRA/ARPA Puglia di cui alla nota ARPA Puglia prot. n. 0050944 del 02.08.2018;

**ACQUISITO** il parere n. 2827 del 21.09.2018 della Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto Ambientale VIA e VAS, costituito da n. 22 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

## DETERMINA

**l'ottemperanza alla prescrizione A.8) - del DM 0000223 dell'11.09.2014, come modificato dal DM 0000072 del 16.04.2015, relativo al progetto del gasdotto denominato “*Trans Adriatic Pipeline*”.**

Secondo quanto indicato nella relazione congiunta ISPRA/ARPA Puglia, di cui alla nota ARPA Puglia prot. n. 0050944 del 02.08.2018 i campionamenti effettuati nella fase *ante operam* dovranno essere ripetuti nella fase *post operam*, allo scopo di consentire la comparazione dei risultati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)